

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, POSTI ALLOGGIO,
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE – ANNO ACCADEMICO 2016/2017**

Risposte alle domande più frequenti

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI

1.1 Può partecipare al concorso chi non è ancora iscritto all'Università?

Sì. A pena di esclusione, però, l'iscrizione deve essere regolarizzata entro le seguenti date

- a. entro il 31 dicembre 2016 se si intende frequentare per l'a.a. 2016/2017:
 - un corso di laurea triennale;
 - un corso di laurea a ciclo unico;
 - un corso di laurea specialistica/magistrale;
 - un corso di specializzazione obbligatorio per l'esercizio della professione;
- b. entro il 31 marzo 2016 se, essendo stati iscritti nell'a.a. 2015/2016 all'ultimo semestre di un corso di laurea, si intenda frequentare per l'a.a. 2016/2017:
 - un "ulteriore semestre" di tale corso;
 - il primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale dopo aver conseguito la laurea triennale successivamente alla scadenza del concorso;
 - si è in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca.

1.2 Quali corsi non consentono di partecipare utilmente al concorso?

Non possono partecipare al concorso:

- gli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica di cui al d.lgs. 04/08/99 n. 368;
- i dottorandi di ricerca che fruiscono di borsa di studio.

1.3 Chi si iscrive quale "ripetente" o "fuori corso intermedio" può partecipare al concorso?

No, secondo quanto indicato nell'art. 1.2.2 del bando di concorso.

I candidati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2016/2017:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Fanno eccezione i candidati in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, per i quali la durata ammessa del corso di studi è la seguente:

- un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

1.4 Chi si iscrive ad un secondo corso di laurea, di dottorato o di specializzazione può partecipare al concorso?

E' esclusa la possibilità di partecipazione al concorso per coloro che siano già in possesso di titolo universitario di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso che frequentano per l'a.a. 2016/2017.

1.5 Può partecipare al concorso chi intende iscriversi ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a trasferimento da altro Ateneo?

Sì, purché si adempia agli obblighi di cui all'art. 5.5 del Bando.

1.6 Si può trasferire la domanda di partecipazione ad altra Adisu nonostante l'avvenuta conferma del modulo-domanda presso l'Adisu Ateneo "Federico II"?

Sì. Tale possibilità è prevista nell'art. 1.2.4 del Bando.

1.7 Chi si è immatricolato nell'anno 2016/2017, ma era già iscritto precedentemente ad un primo anno accademico, senza però mai vincere una borsa di studio, può partecipare ugualmente al concorso 2016/2017?

No, per i motivi contemplati nell'art. 1.2.2 del bando di concorso. Egli può parteciparvi dall'a.a. 2017/2018.

1.8 Chi ha già conseguito una borsa di studio, prima della rinuncia agli studi, per lo stesso anno di corso per cui concorre attualmente, può partecipare ugualmente al concorso 2016/2017?

No, per i motivi contemplati nell'art. 1.2.2 del bando di concorso.

1.9 Come avvengono le comunicazioni relative al concorso?

Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 1.4 del Bando di concorso.

Le graduatorie e i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale www.adisufederico2.it.

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanze all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.adisufederico2.it e riceveranno sull'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990.

Ogni candidato dispone di un proprio **fascicolo elettronico** ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, e nel quale sono contenute tutte le informazioni del procedimento che lo riguardano.

I candidati possono essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo-domanda online.

1.10 Possono partecipare al concorso anche gli studenti che hanno concluso gli esami e sono in procinto di laurearsi nel corso dell'anno 2017?

Possono partecipare al concorso tutti coloro che intendono iscriversi all'Università per l'a.a. 2016/2017. Pertanto, gli studenti in questa condizione saranno ammessi al concorso se il loro esame di laurea ricadrà nell'a.a. 2016/2017, mentre ne saranno esclusi se esso rientrerà in un ulteriore semestre dell'a.a. 2015/2016, a meno che non si iscrivano per l'a.a. 2016/2017 ad un primo anno di un corso di studi superiore a quello per il quale si sono laureati nell'a.a. 2015/2016.

1.11 Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito la laurea triennale e a distanza di tempo, non in continuità con l'anno precedente, decidono di iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, possono partecipare al concorso. Il corso di laurea specialistica/magistrale è, secondo l'art. 1.2 del bando, un corso di tipo B e, quindi, la carriera universitaria degli studenti ad esso iscritti riparte dall'anno in cui si iscrive a tale corso, nel caso specifico il 2016/2017.

1.12 Come ci si deve comportare se ancora non si è sicuri se nel 2016/2017 ci si iscriverà al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale oppure al primo di laurea specialistica? Cosa occorre indicare nel modulo online?

Non esiste nel modulo-domanda online una suddivisione tra iscrizione ad un corso di laurea triennale ed iscrizione ad un corso di laurea specialistica, in quanto le due possibilità sono raggruppate in un'unica opzione che i candidati devono indicare nella pagina relativa alla carriera universitaria. Sarà poi cura di questa Adisu verificare con l'Università a quale corso essi risulteranno iscritti, con l'eventualità che risultino collocati in due distinte graduatorie, come da art. 8.9 del bando.

1.13 In caso di rinuncia agli studi per cambiare ateneo la borsa di studio percepita viene revocata?

La borsa di studio e i benefici ad essa connessi sono revocati nei seguenti casi:

- 1) trasferimento ad altra sede universitaria nell'a.a. per il quale si è risultati beneficiari;
- 2) rinuncia agli studi entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di iscrizione (es: a.a. 2015/2016 rinuncia entro il 31/03/2017).

Pertanto se il trasferimento ad altro ateneo avviene senza effettuare rinuncia, oppure se il trasferimento rientra nell'a.a. successivo a quello per il quale sono stati ottenuti i benefici, questi non saranno revocati.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 I requisiti di merito e di reddito devono essere posseduti indifferentemente da tutti i candidati?

No. I requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di studio di cui all'art. 1.2.

I requisiti di reddito devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

2.2 Ai fini della posizione in graduatoria si considerano i requisiti di merito o di reddito?

Per gli iscritti ai primi anni non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito, in quanto l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito. Per preservare il diritto a ricevere la borsa di studio, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato agli art. 3.1 e art. 8.6 del bando, relativamente alla seconda graduatoria assestata.

Per gli iscritti a tutti gli anni di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito.

Per gli iscritti ad anni successivi, fermo restando il possesso dei requisiti di reddito, l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di merito.

2.3 Che voto minimo bisogna aver conseguito all'esame di maturità se ci si immatricola per la prima volta nel 2016/2017, al fine di accedere al concorso borse di studio?

Per l'accesso alla graduatoria unica riservata agli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea non è previsto alcun requisito di voto minimo all'esame di maturità.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Come si documenta il possesso del requisito del merito nella partecipazione al concorso?

I requisiti di merito non devono essere né autocertificati, né documentati.

L'Azienda acquisisce i dati direttamente dagli archivi dell'Università Federico II.

3.2 Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2016/2017 ci si iscrive ad un primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B"?

Ai detti candidati non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito; la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria sono, infatti, determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica.

Per preservare il diritto a ricevere il 100% della borsa di studio, però, i suddetti candidati risultati idonei assegnatari in base ai requisiti economici, devono conseguire entro il 10/08/2017 n. 20 crediti. Vedasi a tal fine la FAQ n. 3.3.

3.3 Gli assegnatari di borsa di studio iscritti al I anno di un corso di laurea, cosa devono fare per ottenere l'intera quota della borsa di studio?

Gli studenti iscritti al primo anno e risultati idonei assegnatari al concorso devono conseguire entro il 10 agosto 2017 un livello minimo di merito di 20 crediti (art. 10.6 del Bando) per i corsi organizzati in periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001). Se tali candidati non riescono a raggiungere il numero di crediti richiesto entro il 10/08/2017, possono farlo ancora entro il 30/11/2017; in tal caso, tuttavia, se la loro posizione rientra nel riparto fondi, perdono diritto al 50% della borsa di studio assegnata in graduatoria in base ai requisiti economici (art. 3.1 del Bando).

L'accertamento dei crediti viene effettuato direttamente presso l'Università.

3.4 Quali sono le conseguenze del mancato conseguimento dei n. 20 crediti entro il 30 novembre 2017 da parte dei candidati iscritti al primo anno?

Il mancato conseguimento del requisito minimo di merito al 30 novembre 2017 comporta la revoca del beneficio e il candidato iscritto al primo anno dovrà restituire l'acconto della borsa eventualmente ottenuto, nonché l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti. Fanno eccezione gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (art. 3.3 del Bando).

3.5 Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2015/2016 ci si iscrive ad anni successivi al primo di un corso di "tipo A" o di "tipo B"?

Si veda l'art. 3.2 del bando di concorso

3.6 I candidati iscritti ad anni successivi al primo, al fine di mantenere la condizione di idoneità, devono conseguire un certo numero di crediti entro una data prefissata?

No. Tali candidati devono essere in possesso del requisito del merito al 10 agosto 2016 (art. 3.2 del Bando); pertanto l'idoneità eventualmente conseguita in graduatoria definitiva non è subordinata al successivo superamento di un certo numero di crediti come, invece, è previsto per i candidati del I anno di un corso di laurea.

3.7 Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2016/2017 ci si iscrive ad anni successivi al primo di corsi di laurea specialistica/magistrale?

Il numero dei crediti necessari al raggiungimento del requisito di merito per gli studenti iscritti al biennio di laurea specialistica è pari a n. 30 per il secondo anno e a n. 80 per l'"ulteriore semestre". Tale numero non è comprensivo dei crediti conseguiti durante la frequenza del corso di laurea triennale ed eventualmente riconosciuti utili, al momento dell'iscrizione, anche per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale. Essi, tuttavia, essendo in esubero, saranno considerati al fine della collocazione in graduatoria soltanto se lo studente ha già raggiunto il requisito minimo di merito nei modi e nei termini previsti dal Bando.

3.8 Può partecipare al concorso il candidato che nell'a.a. 2015/2016 era iscritto al terzo anno di laurea triennale e nell'a.a. 2016/2017 ancora non sa se sarà iscritto ad un "ulteriore semestre" di un corso di laurea triennale o ad un primo di laurea specialistica?

Sì, detti candidati possono partecipare al concorso e devono far riferimento all'art. 8.9.1 del bando di concorso.

I detti candidati sono collocati automaticamente in entrambe le graduatorie anni successivi (di un corso di laurea triennale) e primi anni (di un corso di laurea specialistica/magistrale).

3.9 Può partecipare al concorso il candidato che nell'a.a. 2015/2016 era iscritto all'ultimo anno di laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico e nell'a.a. 2016/2017 ancora non sa se sarà iscritto ad un "ulteriore semestre" del precedente corso o ad un primo di dottorato/specializzazione?

Sì, detti candidati possono partecipare al concorso e devono far riferimento all'art. 8.9.2 del bando di concorso.

I detti candidati sono collocati in entrambe le graduatorie anni successivi (di un corso di specialistica/magistrale o a ciclo unico) e primi anni (di un corso di dottorato/specializzazione) solo se ne faranno esplicita richiesta nel modulo domanda on-line.

3.10 Come vengono conteggiati gli esami per il calcolo del merito nel caso sia stata effettuata una variazione di carriera precedentemente al concorso?

Per i candidati che hanno effettuato, durante il proprio *iter* universitario prima dell'a.a. 2016/2017, passaggio, trasferimento da altro Ateneo o abbreviazione di corso di cui all'art. 3.4 del bando di concorso, si considerano tutti i crediti convalidati dalla pregressa carriera universitaria a partire dall'anno di prima immatricolazione al tipo di corso di studi frequentato per l'a.a. 2016/2017.

I suddetti atti devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari entro il 13 novembre 2016, a pena di decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio (art. 3.4).

3.11 Per chi si iscrive nuovamente all'Università dopo rinuncia o decadenza dagli studi, quale anno di corso si considera per il conteggio degli esami?

Si considera l'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dopo la rinuncia o la decadenza nel caso non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria.

3.12 Per raggiungere il requisito minimo di merito, i candidati iscritti ad anni successivi al primo possono fruire di "bonus". Chi effettua tale operazione?

L'operazione viene effettuata in automatico: il sistema informatico attribuisce al candidato il numero di crediti di cui ha bisogno per conseguire il requisito minimo di merito laddove il numero di crediti da lui conseguiti siano insufficienti. Il sistema contiene in memoria i nominativi degli studenti che hanno usufruito di "bonus" nei concorsi precedenti e in quale misura.

L'attribuzione di bonus non avviene per i candidati iscritti al primo anno.

3.13 Come viene effettuato il calcolo dei "bonus"?

Si rimanda integralmente all'art. 3.5 del bando di concorso.

3.14 Con quale criterio si attribuisce la posizione in graduatoria se si è usufruito di bonus?

Nel calcolo dell'indice di merito non si terrà conto dei crediti assegnati a titolo di bonus dall'Azienda. Inoltre, a parità di punteggio, i candidati che risulteranno idonei per effetto dell'attribuzione dei bonus saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non ne hanno fruito.

3.15 Come avviene l'utilizzo di bonus per coloro che sono iscritti al secondo anno di laurea specialistica/magistrale?

L'art. 3.5 del bando specifica che se nel corso della laurea triennale non si è mai usufruito di bonus, è possibile usufruirne nel corso della laurea specialistica. Pertanto, nel caso in cui per l'a.a. 2016/2017 si è iscritti ad un anno successivo al primo del corso di laurea specialistica/magistrale e non si è mai usufruito di bonus in precedenza, si dispone di n. 15 crediti bonus.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 Come si dimostra il possesso del requisito del reddito nella partecipazione al concorso?

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere documentate attraverso l'**ISEE UNIVERSITA'**, rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni Universitarie"** – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**).

4.2 Quali dati vanno dichiarati ai fini dell'attestazione ISEE?

Come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 vanno dichiarati i redditi riferiti all'anno d'imposta **2014** e il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto alla data del **31/12/2015**, fatta eccezione per il caso in cui nei 18 mesi precedenti la partecipazione al concorso si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare.

4.3 Ai fini dell'attestazione ISEE vanno dichiarati anche redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.)?

Sì. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (es. pensioni ordinarie dell'INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.). Pertanto, nella DSU vanno dichiarate le borse di studio materialmente percepite dal candidato nell'anno 2014.

4.4 I benefici percepiti nell'anno 2014 vanno indicati tra i redditi esenti ai fini dell'attestazione ISEE?

Sì, anche se erogati da un altro organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) diverso da questa A.Di.S.U. Federico II di Napoli.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, l'A.Di.S.U. provvederà a sottrarre dal valore dell'ISEE presentato dal candidato per la partecipazione al concorso l'ammontare dei trattamenti eventualmente percepiti nell'anno 2015, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

4.5 Come si ottiene l'attestazione ISEE?

L'attestazione ISEE va richiesta presso:

- il **Comune**;
- un centro di assistenza fiscale "**CAF**";
- all'**INPS** in via esclusivamente telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite il percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

4.6 E' ancora valida l'attestazione ISEE rilasciata lo scorso anno ed in vigore oltre la data di scadenza del concorso?

No. E' richiesta una nuova attestazione ISEE elaborata secondo i principi dettati dal DPCM 159/2013, cioè prodotta nell'anno 2016 e con redditi 2014 e patrimonio al 31/12/2015.

4.7 L'Attestazione ISEE deve essere inviata agli Uffici dell'A.Di.S.U.?

No, l'attestazione ISEE viene reperita dall'A.Di.S.U. direttamente negli archivi INPS.

A tal fine si precisa che, a pena di esclusione dal concorso, l'attestazione ISEE deve riportare una data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica entro il 26/09/2016 e deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS improrogabilmente entro il 18/10/2016.

4.8 Cosa succede se alla data del 26/09/2016 non si è ancora in possesso dell'attestazione ISEE?

Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto l'ISEE entro il 26/09/2016 deve dichiarare di impegnarsi a comunicare, entro le ore 12.00 del 17/10/2016, il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione ISEE nel frattempo ricevuta.

4.9 Cosa succede se alla data del 17/10/2016 non si è ancora in possesso dell'attestazione ISEE e se essa non è reperibile negli archivi INPS entro il 18/10/2016?

Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto l'ISEE entro il 17/10/2016 oppure nel caso in cui essa non sia reperibile all'Inps entro tale data, egli risulterà escluso dal concorso nella graduatoria provvisoria di cui all'art. 8.2, ma potrà indicare nell'apposita sezione "Rettifiche" del modulo-domanda online, alternativamente ed entro i termini di cui all'art. 8.3:

1. il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione **ISEE provvisoria** ottenuta successivamente al 17/10/2016;
2. il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione **ISEE Università** relativa alla DSU sottoscritta entro il 26/09/2016, se rilasciata dall'INPS successivamente al 17/10/2016, tralasciando l'inserimento di quello dell'eventuale attestazione ISEE provvisoria nel frattempo ricevuta.

Si veda l'art. 4.3.1 del bando.

4.10 Qual è il nucleo familiare dello studente da considerarsi per l'ISEE Università?

Per "nucleo familiare convenzionale" si intende quello composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela. Se il modulo-domanda online dovesse essere presentato ad una data anteriore a quella di scadenza del bando, il candidato dovrà comunicare eventuali variazioni relative al nucleo familiare verificatesi dopo la presentazione della domanda online e prima della data di scadenza del bando, accedendo nuovamente al modulo-domanda online, entro e non oltre la data di scadenza del bando.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, **ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori** - anche se non convivente anagraficamente con essi - a meno che abbia i requisiti di studente autonomo, di cui all'art. 4.5 del bando.

4.11 Cosa si intende per studente "autonomo"?

Il candidato autonomo è colui che: a) ha lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine; c) ha prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00). Si veda l'art. 4.5.1.

4.12 Qual è il nucleo familiare del candidato autonomo da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato con status di studente autonomo deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti da sé stesso (art. 4.5.1).

Se egli è anche coniugato deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2014 da sé stesso e da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale (art. 4.5.2), anche se questo è ormai disciolto ed egli è quindi separato o divorziato (art. 4.5.3).

4.13 Qual è il nucleo familiare del candidato coniugato da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato coniugato fa parte del nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto (coniuge e figli), ma solo se dimostri la sua effettiva autonomia sulla base dei seguenti requisiti: a) assenza dal nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) occupazione di un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine; c) presenza di redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).

Lo studente coniugato "non autonomo" fa parte del nucleo familiare dei genitori.

4.14 Qual è il nucleo familiare del candidato separato/divorziato da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato separato/divorziato fa parte del nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale ormai disciolto, ma solo se dimostri la sua effettiva autonomia sulla base dei seguenti requisiti: a) assenza dal nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) occupazione di un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine; c) presenza di redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).

Lo studente separato/divorziato "non autonomo" fa parte del nucleo familiare dei genitori.

4.15 Qual è il nucleo familiare del candidato orfano di uno o entrambi i genitori da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato orfano di uno o entrambi i genitori e che non si trova nella condizione di studente autonomo appartiene al "nucleo familiare convenzionale", composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela.

Il candidato che diventa orfano di uno dei genitori nel corso dell'anno 2016 deve produrre attestazione ISEE con indicazione dei redditi 2014 del solo genitore ancora in vita al momento della presentazione della domanda (2016) e con indicazione del patrimonio al 31/12/2015 anche del genitore defunto, in quanto oggetto di successione.

Il candidato che diventa orfano di entrambi i genitori nel corso dell'anno 2016 deve produrre attestazione ISEE senza l'indicazione dei redditi 2014 dei genitori defunti, ma con l'indicazione del loro patrimonio al 31/12/2015, in quanto oggetto di successione.

Dunque, i redditi 2014 del/dei genitore/i defunto/i non vanno indicati, mentre il patrimonio al 31/12/2015 del/dei genitore/i defunto/i va indicato, in quanto oggetto di successione.

4.16 Qual è il nucleo familiare del candidato figlio di genitore single da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è figlio di genitore single, ossia riconosciuto da un solo genitore (convivente o meno con esso), deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti dai componenti il nucleo familiare dell'unico genitore.

4.17 Qual è il nucleo familiare dei candidati figli di genitori coniugati ma NON conviventi (in assenza di separazione o divorzio) da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è figlio di genitori coniugati ma NON conviventi deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti da entrambi i genitori, anche se essi hanno una diversa residenza anagrafica.

Se i genitori del candidato sono separati di fatto e fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare all'interno del quale il candidato vive è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Fanno eccezione i candidati non autonomi, figli di genitori coniugati ma NON conviventi, per i quali sussista: provvedimento con il quale viene autorizzata la diversa residenza dei due genitori a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 708 c.p.c.); provvedimento di decadenza dalla potestà sui figli da parte di uno o entrambi i genitori (artt. 330 e ss. c.c.); provvedimento di accertamento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dal quale emerga lo stato di abbandono del candidato (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

4.18 Qual è il nucleo familiare dei candidati figli di genitori separati legalmente o divorziati da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è figlio di genitori separati o divorziati generalmente deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti dai componenti del nucleo familiare del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento, senza includere in esso l'altro genitore non convivente che provvede al mantenimento.

Tuttavia, nel caso in cui detto candidato faccia parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore separato o divorziato che percepisce per lui gli assegni di mantenimento, egli deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti dai componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni e dai componenti il nucleo familiare con il quale il candidato stesso convive.

4.19 Qual è il nucleo familiare dei candidati affidati a terzi da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è in stato di affidamento a terzi, a seguito di provvedimento del competente Tribunale, deve produrre un'attestazione ISEE che include, oltre se stesso, tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui egli è affidato, anche se risulta ancora nella famiglia anagrafica d'origine.

4.20 Qual è il nucleo familiare dei candidati figli di genitori NON coniugati NON conviventi da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è figlio di genitori NON coniugati e NON conviventi deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti da entrambi i genitori, anche se essi hanno una diversa residenza anagrafica, con l'eccezione delle condizioni particolari di cui all'art. 4.5.8 del bando.

Nel caso in cui il genitore NON convivente risulta essere sposato o avere altri figli con persona diversa dall'altro genitore, è necessario integrare l'ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva (Modulo FC.4 – Quadro FC9 "Calcolo Componente Aggiuntiva" – della DSU) calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità previste nell'allegato 2, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013.

4.21 Qual è il nucleo familiare dei candidati in convivenza anagrafica da considerarsi per l'ISEE Università?

Il candidato in convivenza anagrafica, ovvero coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, costituisce nucleo a sé stante, tranne nel caso in cui sia:

- a) coniugato: vedasi art. 4.5.2;
- b) a carico ai fini IRPEF di altre persone: in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico.

4.22 Il genitore residente all'estero fa parte del nucleo familiare del candidato ai fini dell'ISEE Università?

Sì, se iscritto nell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

4.23 I candidati che vivono con altri soggetti (ad esempio con i nonni, con gli zii, ecc.), devono considerare, ai fini del concorso, anche i redditi dei propri genitori non conviventi?

Sì, se non sono "autonomi" (vedi art. 4.5.1), devono dichiarare in DSU, i redditi eventualmente prodotti e i patrimoni detenuti da loro stessi, dai soggetti con i quali convivono (nonni, zii, ecc.) e anche dai propri genitori.

4.24 Come vengono valutati i redditi dei fratelli per il calcolo della condizione economica?

I redditi e il patrimonio dei germani (fratelli/sorelle) devono essere integralmente inseriti nell'attestazione ISEE. Essi, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, sono da considerarsi al 100%.

4.25 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati stranieri?

Per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana occorre distinguere i seguenti casi:

- a. i candidati stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, oltre i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto, anche eventuali redditi e patrimonio posseduto all'estero, come da art. 4.5.10;
- b. nel caso in cui il nucleo familiare dello studente straniero sia residente all'estero, si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo cui: la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Tali candidati, dunque, devono consegnare la documentazione tradotta e la scheda di raccolta dati relativa all'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF, come da art. 4.5.11.

4.26 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati apolidi e rifugiati politici?

Sì. I candidati apolidi o rifugiati politici vengono considerati con nucleo familiare residente in Italia, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, solo i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto;

4.27 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati provenienti da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo?

No, tali candidati non devono produrre alcuna attestazione ISEEU o ISEEUP, poiché ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, l'indicatore della situazione è pari euro 0 (zero), ma solo a condizione che:

- a) abbiano nucleo familiare residente nel paese di origine
- b) presentino le certificazioni di cui all'art. 4.5.13 del bando.

4.28 Lo studente con nucleo familiare residente all'estero deve considerare i redditi ed i patrimoni prodotti e posseduti in Italia?

Sì. Tutti gli studenti con nucleo familiare residente all'estero sono obbligati a dichiarare i redditi ed i patrimoni detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, così come gli studenti con nucleo familiare residente in Italia sono tenuti a dichiarare i redditi e patrimoni posseduti all'estero.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Quali sono le modalità di partecipazione al concorso?

Gli studenti che intendono presentare la domanda di partecipazione al concorso dovranno collegarsi al sito dell'Adisu www.adisufederico2.it e accedere all'"Area servizi".

Per l'accesso al modulo-domanda online è necessario autenticarsi attraverso la procedura di "Accreditamento" per il rilascio delle credenziali di accesso. Solo dopo aver concluso suddetta procedura sarà possibile accedere al modulo-domanda effettuando la "Login".

Coloro i quali hanno già effettuato la procedura di accreditamento possono accedere direttamente al modulo-domanda online effettuando la "Login".

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione al concorso leggere con attenzione le istruzioni alla compilazione pubblicate su questo sito.

5.2 Cosa bisogna fare per effettuare il login al primo accesso?

Per effettuare il primo accesso alla domanda online è necessario collegarsi all'indirizzo <http://das.adisufederico2.it> e selezionare "login", inserire correttamente il proprio codice fiscale, la password indicata in fase di accreditamento e il codice utente ricevuto via email all'indirizzo indicato in fase di accreditamento, rispettando i caratteri maiuscolo e minuscolo. Se non si visualizza l'email di notifica dell'Adisu, controllare la cartella "Spam" della propria casella di posta.

5.3 Cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a recuperare la password di accesso?

Prima di richiedere il recupero password verificare che l'indirizzo email inserito nella pagina di accesso sia lo stesso indicato in fase di accreditamento. I candidati che hanno **partecipato a più bandi** e, quindi, sono in possesso di più password, devono **utilizzare l'ultima password** rilasciata dal sistema e **l'ultima email** con cui si sono registrati.

Se ancora non si riesce a recuperare la password di accesso, bisogna accedere all'"Area Servizi" dall'indirizzo <http://das.adisufederico2.it> e seguire la seguente procedura:

- Selezionare "Modifica/recupera password";
- inserire il proprio codice fiscale e indirizzo email indicato in fase di accreditamento;
- arriverà una mail con il link per il recupero password.

5.4 Cosa bisogna fare nel caso in cui si desidera modificare l'indirizzo mail?

In caso di modifica dell'indirizzo mail fornito in fase di accreditamento o di sua dimenticanza bisogna inoltrare una richiesta di modifica indirizzo mail alla casella di posta assistenza@adisufederico2.it, indicando il proprio nome, cognome, codice fiscale e l'indirizzo mail su cui si desidera ricevere comunicazioni. Occorre accompagnare la richiesta da copia del proprio documento di identità.

5.5 Cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a recuperare il codice utente?

Se non si riesce a recuperare il codice utente, bisogna accedere all'"Area Servizi" dall'indirizzo <http://das.adisufederico2.it> e seguire la seguente procedura:

- Selezionare "Modifica/recupera password";
- inserire il proprio codice fiscale e indirizzo email indicato in fase di accreditamento;
- arriverà una mail con il link per il recupero password;
- cliccare sul link indicato e si aprirà una pagina in cui sarà possibile visualizzare il codice utente e sarà obbligatorio cambiare la password.

5.6 Che differenza c'è tra le due scadenze del 12/09/2016 e del 26/09/2016?

Il termine perentorio per la partecipazione al concorso è il 26/09/2016. Tuttavia, i candidati che volessero concorrere anche per il posto alloggio al fine di anticipare l'immissione in residenza il 01/10/2016 devono concludere la procedura online entro le ore 12:00 del 12/09/2016. La scadenza del 12/09/2016, dunque, non è un termine a pena di esclusione dal concorso, in quanto dà solo diritto a rientrare nel primo gruppo di candidati che saranno immessi in residenza a partire dal 01/10/2016.

In ogni caso, sia per la scadenza del 12/09/2016 che per quella del 26/09/2016 i candidati partecipano sia per la borsa di studio che per il posto alloggio. Pertanto, coloro che hanno concluso la procedura online entro il 12/09/2016 non devono più accedere al modulo per richiedere anche la borsa di studio.

5.7 Com'è composto il modulo-domanda online?

Il modulo-domanda online è composto da due sezioni, la cui compilazione è obbligatoria:

- 1) **Sezione generale**, da confermare pena l'esclusione entro le ore 12:00 del 26/09/2016. I candidati che intendono concorrere per l'assegnazione anticipata di un posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016 devono confermare la domanda online entro le ore 12:00 del 12/09/2016, pena la non assegnazione del posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016.
- 2) **Sezione Redditi ISEE 2016/2017**, da confermare pena l'esclusione entro le ore 12:00 del 17/10/2016.

Costituiscono eccezione ai predetti termini unicamente i candidati di cui all'art. 5.5 del bando.

5.8 Una volta compilato il modulo-domanda occorre stamparlo e inviarlo all'Adisu?

No, la domanda di partecipazione al concorso è acquisita esclusivamente online.

5.9 Occorre inviare all'Adisu i documenti relativi alle informazioni richieste nel modulo-domanda online?

Il modulo-domanda online è compilato sottoforma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, la maggior parte delle informazioni sono autocertificate dai candidati, indicando solo i dati utili ai fini del reperimento dei documenti, senza l'obbligo di allegarli. Fanno eccezione le informazioni di cui all'art. 5.3 del bando di concorso, che devono essere sia autocertificate che documentate, mediante l'invio di documenti all'Adisu entro il 17/10/2016.

5.10 A cosa servono i moduli allegati al bando di concorso?

Il Modulo 1 accompagna l'invio del documento di identità, come previsto dagli artt. 5.1 e 9 del bando di concorso. Tutti i candidati devono scaricare il Modulo 1, compilarlo, firmarlo e riallegarlo unitamente al documento di identità nella sezione "invio allegati" dell'Area Servizi.

Il Modulo 2 accompagna l'invio della documentazione prevista come da art. 5.3 del bando di concorso. Solo i candidati che sono tenuti all'invio di detta documentazione devono scaricare il Modulo 2, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo insieme al documento di identità e alla documentazione in questione come da art. 5.3.

5.11 E' possibile modificare la domanda online una volta confermata?

Sì, è possibile modificare i dati anche se la domanda è già stata "confermata", purchè la modifica avvenga entro il termine del 26/09/2016. A tal fine i candidati devono:

- effettuare la Login;
- selezionare la voce "Borsa di studio";
- cliccare su "Domanda online";
- se la domanda è confermata appare un messaggio che chiede se si vuole accedere in "visualizzazione" o in "modifica";
- se si seleziona la modalità "visualizzazione" è possibile riaccedere alla domanda in "sola lettura";
- se si seleziona la modalità "modifica" al candidato viene chiesto il codice utente per poter riaprire la domanda;
- inserendo il codice utente e proseguendo, la domanda viene riaperta ed è possibile apportare modifiche.

5.12 Dove si possono ottenere informazioni sul Bando di concorso?

Per richieste di assistenza relative alla compilazione del modulo-domanda online o chiarimenti sul bando il candidato, dopo aver effettuato l'accreditamento e la login, potrà aprire un **ticket** utilizzando l'apposito servizio "**Adisu risponde**".

Si specifica che saranno prese in considerazione richieste di informazione e assistenza in merito alla procedura concorsuale 2016/2017 pervenute inderogabilmente entro le ore 12.00 del 20/09/2015.

Eventuali richieste pervenute via mail o identiche ai quesiti già riportati nelle FAQ non saranno riscontrate.

Per eventuali prime informazioni o consegna della documentazione prevista dal bando il personale dell'Azienda riceve presso la sede centrale di Via De Gasperi n. 45 e presso i Front Office:

- a. Biblioteca di Ricerca Area Umanistica, Piazza Bellini,59-60 presso il Complesso di S. Antonello a Port'Alba - Napoli;
- b. Residenza Universitaria "A. Paoletta" - Via Tansillo, 28 - Napoli;
- c. Aula polifunzionale Piazzale Tecchio - Napoli;
- d. Residenza Universitaria "T. De Amicis" - Via T. De Amicis, 11 - Napoli;
- e. Residenza Universitaria "G. Medici" - Via Università,133 - Portici (Na).

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 In quali casi l'importo della borsa di studio viene incrementato?

L'ammontare della borsa è incrementato in due casi:

- nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 100%;
- nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (cd. "premio laurea") l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 50%;

6.2 In quali casi l'importo della borsa di studio viene diminuito?

L'ammontare della borsa è ridotto nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (artt. 8.9.1 e 8.9.2) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2017 ma entro il 30/11/2017 (art. 3.1) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario sia debitore nei confronti dell'azienda di somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo (revoche, servizio ristorazione, servizio alloggio, ecc.) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del debito corrispondente.

6.3 Quali sono le condizioni per avere diritto all'incremento del 50% della borsa di studio, il cosiddetto "Premio di Laurea"?

Le condizioni, previste dall'art. 5.2 b) del Bando di concorso, sono:

- a. conseguire il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- b. risultare assegnatari della borsa di studio.

6.4 Chi ha già fruito del "Premio di Laurea" durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

6.5 Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si ha diritto al premio di laurea anche al termine del Corso di Laurea specialistica?

Sì, trattandosi di un diverso corso di studi

ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

7.1 Come si distingue se uno studente è "in sede", "fuori sede" o "pendolare"?

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito "*in sede*" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato "*pendolare*" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Il candidato è considerato "*fuori sede*" al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- a. frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risiede in una delle isole del Golfo di Napoli;
- b. alloggio nel Comune sede del corso o in località con esso confinante a titolo oneroso comprovato da un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi (dieci) nell'anno accademico 2016/2017, regolarmente registrato. Si precisa che l'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e finisce il 31 ottobre dell'anno solare successivo;
- c. domicilio, di cui al punto b), eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell'anno accademico 2016/2017.

7.2 Se non si è in condizione di documentare la posizione di "fuori-sede", qual è lo status che si consegue?

Quello di studente "in sede" o "pendolare" a seconda della residenza.

7.3 Si può partecipare al concorso senza avere ancora stipulato un contratto di locazione?

Sì. Nel caso in cui il candidato, alla data di scadenza del bando, non sia ancora in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo deve indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al

concorso che si impegnerà a stipularne uno e ad inserire i relativi estremi di registrazione entro e non oltre le ore 12.00 del 17/10/2016; a costoro è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando i dati del contratto.

7.4 Chi possiede un contratto di locazione dello scorso anno, che si rinnova successivamente alla data di scadenza del concorso ma non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2016/2017, otterrà comunque l'integrazione da Fuori Sede?

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2016/2017, è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, entro e non oltre il 30/07/2017, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi.

7.5 Chi fa richiesta di posto alloggio deve dichiarare di partecipare come "fuori sede"? In tal caso cosa deve indicare nell'apposita sezione ove vengono richiesti i dati del contratto? Deve comunque stipulare un contratto a titolo oneroso?

In linea generale per ottenere il posto alloggio occorre trovarsi nella potenziale condizione di studente fuori sede, cioè occorre possedere solo il requisito della residenza in un comune che dista a più di 30 km. dalla sede del corso di laurea, poiché l'ulteriore condizione di aver stipulato un contratto a titolo oneroso è soddisfatta dal prendere alloggio nella residenza. Infatti gli studenti che ottengono di entrare in residenza sono considerati "fuori sede" se ne rimangono ospiti per un periodo complessivo di 10 mesi. Tuttavia, nel caso in cui il candidato non ottenga di essere ammesso in residenza per esaurimento dei posti disponibili, egli deve provvedere a stipulare un contratto al fine di essere considerato fuori sede. Per tale ragione, in fase di compilazione del modulo-domanda online è opportuno richiedere il posto alloggio e contemporaneamente dichiarare di essere fuori sede, impegnandosi a stipulare un contratto successivamente alla scadenza del 26/09/2016 e ad inserire i relativi estremi di registrazione entro e non oltre le ore 12.00 del 17/10/2016.

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Come vengono compilate le graduatorie del concorso?

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in ordine cronologico:

- Graduatorie Provvisorie;
- Graduatorie Definitive;
- Graduatorie Assestate.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati agli artt. 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6 del bando e distinta in:

- graduatoria unica riservata ai candidati iscritti per la prima volta al primo anno;
- graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo.

8.2 Come si determina la posizione in graduatoria?

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno** comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4. In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato, come da art. 8.8 del bando di concorso.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo C" (v. art. 2.1 del Bando) sono collocati nella propria graduatoria di riferimento in ordine di ISEE crescente.

8.3 Che cosa sono le graduatorie provvisorie?

Le graduatorie provvisorie sono la prima tipologia di graduatorie ad essere elaborate e definiscono unicamente la posizione giuridica dei candidati, cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei o idonei con status di idoneità condizionata (sospesi).

8.4 Che cosa sono le graduatorie definitive?

Le graduatorie definitive sono la seconda tipologia di graduatorie ad essere elaborate e definiscono non solo la posizione giuridica dei candidati – cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando – ma anche la loro posizione economica, cioè l'assegnazione o meno di una borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei assegnatari, idonei non assegnatari, idonei assegnatari con status di idoneità condizionata (sospesi), idonei non assegnatari con status di idoneità condizionata (sospesi).

8.5 Che cosa sono le graduatorie assestate?

Le graduatorie assestate sono la terza tipologia di graduatorie ad essere elaborate e, oltre a definire la posizione giuridica ed economica dei candidati – cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando e l'assegnazione o meno di una borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili – risolvono i casi di sospensione derivanti dallo status di idoneità condizionata. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei assegnatari, idonei non assegnatari.

8.6 Che differenza c'è tra la prima e la seconda graduatoria assestate degli iscritti al primo anno?

La valutazione dei candidati iscritti ad un primo anno è differente da quella dei candidati iscritti ad anni successivi per via del fatto che:

- a) la loro posizione in graduatoria è determinata esclusivamente dal reddito;
- b) sono sottoposti alla verifica successiva del merito universitario, dovendo conseguire almeno 20 CFU entro il 10 agosto o entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

Pertanto, nella prima graduatoria assestate gli iscritti ad un primo anno sono collocati unicamente sulla base del reddito, mentre nella seconda graduatoria assestate vengono esclusi coloro che, essendo idonei nella prima in base al reddito non hanno tuttavia conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione (vedasi FAQ 3.3)

8.7 Sono un candidato iscritto ad un primo anno. Come mai nella graduatoria assestate risulterei idoneo ma nella mia scheda personale non compaiono i crediti maturati per conseguire la borsa?

Gli iscritti ad un primo anno sono collocati in graduatoria unicamente sulla base del reddito, per cui non vengono indicati i riferimenti del merito (CFU, media, ecc.). Il completamento della verifica della sua idoneità avverrà con la seconda graduatoria assestate, dalla quale verranno esclusi coloro che, essendo idonei nella prima in base al reddito, non hanno tuttavia conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

8.8 Un candidato iscritto ad un primo anno e idoneo assegnatario nella prima graduatoria assestate può perdere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestate? Viceversa, un candidato iscritto ad un primo anno e idoneo non assegnatario nella prima graduatoria assestate può ottenere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestate?

I candidati iscritti ad un primo anno e idonei assegnatari nella prima graduatoria assestate possono perdere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestate se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione. Essi possono altresì perdere il 50% della borsa di studio se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 10 agosto dell'anno successivo all'immatricolazione (vedasi FAQ 3.3). Viceversa, i candidati iscritti ad un primo anno e idonei non assegnatari nella prima graduatoria assestate possono ottenere il 100% o il 50% della borsa di studio per scorrimento nella seconda graduatoria assestate, se in posizione utile alla distribuzione delle risorse disponibili e se avranno conseguito almeno 20 CFU entro, rispettivamente, il 10 agosto o il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione. (vedasi FAQ 3.3)

8.9 Dove e quando vengono pubblicate le graduatorie del concorso?

Tutte le graduatorie sono pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 30 ottobre 2016.

Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il 31 dicembre 2016.

Le prime graduatorie assestate degli iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo sono pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di idoneità condizionata o di eventuali variazioni relative ai requisiti di merito accertate con l'Ateneo in fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

La seconda graduatoria assestate degli iscritti al primo anno è compilata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30/11/2017 da parte dei soli candidati iscritti al primo anno di un corso di laurea, come da articolo 3.1 del bando.

8.10 E' possibile ricorrere avverso le graduatorie?

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati possono inoltrare richiesta di rettifica dei dati di reddito o di merito, come previsto all'art. 8.3 del bando di concorso.

Avverso le graduatorie definitive e le graduatorie assestate si può ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse, come da art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, resta ferma per il candidato la possibilità, in alternativa al ricorso al TAR, di proporre, prima dello scadere del termine di 60 gg., istanza in autotutela all'Azienda, indicando le ragioni per le quali il candidato contesta il suo status o la sua posizione all'interno delle graduatorie. La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto ritenuto viziato.

8.11 Cosa si intende per candidati "idonei assegnatari" e "idonei non assegnatari"?

I candidati idonei assegnatari sono in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per essi è stata attribuita la borsa di studio.

I candidati idonei non assegnatari sono ugualmente in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 ma per essi non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche.

8.12 Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo assegnatario della borsa di studio?

I candidati che risultano idonei assegnatari della borsa hanno diritto:

- a) all'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 6;
- b) all'assegnazione a titolo oneroso di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile (art. 10);
- c) all'accesso al servizio ristorazione secondo la tariffazione di cui all'art. 11;
- d) all'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (art. 12);
- e) al rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.12);
- f) al rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.12).

8.13 Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo non assegnatario della borsa di studio?

I candidati che risultano idonei non assegnatari della borsa hanno diritto:

- a) all'assegnazione gratuita di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile (art. 10);
- b) all'accesso al servizio ristorazione secondo la tariffazione di cui all'art. 11;
- c) al rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.12);
- d) al rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.12).

8.14 Come si ottiene il rimborso delle tasse universitarie?

I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso direttamente da parte dell'Università, dopo che l'Adisu avrà provveduto alla comunicazione dei nominativi degli aventi diritto all'Università Federico II. I candidati iscritti ad anni successivi al primo ai quali è stato attribuito lo status di "Idoneità condizionata" (vedi art. 8.1), nonché gli studenti del primo anno non ancora in possesso del requisito minimo di merito, sono tenuti al pagamento della seconda rata delle tasse universitarie.

8.15 Secondo quali tempi l'Adisu trasmette i nominativi all'Università degli aventi diritto al rimborso delle tasse universitarie?

Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione delle graduatorie definitive per i seguenti candidati:

- a) idonei iscritti ad anni successivi al primo e che non si trovano in stato di sospensione;
- b) idonei iscritti ad un primo anno e in condizione di disabilità
- c) dottorandi e specializzandi.

Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione delle prime graduatorie assestate per i seguenti candidati:

- a) iscritti ad anni successivi al primo per i quali l'idoneità condizionata è stata risolta con la definitiva idoneità al concorso.
- b) idonei iscritti ad un primo anno e in condizione di disabilità
- c) dottorandi e specializzandi.

Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione della seconda graduatoria assestate per i seguenti candidati:

- a) idonei iscritti ad un primo anno non in condizione di disabilità.

8.16 Come si ottiene il rimborso della tassa regionale?

I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso da parte dell'Adisu al momento dell'emissione del saldo della borsa di studio, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale. Agli studenti iscritti al primo anno, invece, la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del requisito minimo di merito entro il 10 agosto 2017 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) o entro il 30 novembre 2017.

8.17 Cos'è l'idoneità condizionata?

È lo status di quei candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.

Le diverse tipologie di idoneità condizionata sono elencate agli artt. 8.2 e 8.4 del bando di concorso.

I candidati in idoneità condizionata sono presenti nelle graduatorie provvisorie e definitive, non nelle graduatorie assestate.

8.18 Cosa comporta lo status di idoneità condizionata?

Per i candidati che si trovano in status di idoneità condizionata (art. 8.4 e 8.6 del bando di concorso) è previsto il blocco della corresponsione della borsa di studio, se assegnatari, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

Essi altresì corrispondono la retta per l'eventuale posto alloggio e la tariffa massima per il servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

8.19 E' possibile essere inseriti contemporaneamente nella graduatoria degli iscritti per la prima volta al primo anno e nelle graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo?

Sì, è possibile nei casi disciplinati dall'art. 8.9 del bando di concorso, relativamente ai seguenti candidati:

- a. candidati di cui all'art. 8.9.1 del bando di concorso, che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2017 l'iscrizione all'a.a. 2015/2016, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B");
- b. candidati di cui all'art. 8.9.2 del bando di concorso, che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2017 l'iscrizione all'a.a. 2015/2016, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C".

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO – PAGAMENTI

9.1 Con quali tempi vengono erogate le borse di studio?

I pagamenti avvengono compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Azienda.

In presenza di cassa non sufficiente al pagamento di tutte le quote di borsa assegnate, comprensive di incrementi, di tutti i rimborsi di tassa regionale spettanti e di tutti i contributi per mobilità internazionale assegnati si dà priorità nell'ordine:

- a) all'acconto del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal bando;
- b) al saldo del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando, unitamente al rimborso della tassa regionale di cui all'art. 8.13, al netto di eventuali trattenute di somme di cui il candidato è debitore per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio) oppure per morosità pregresse, nonché al netto di eventuali rimborsi per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio);
- c) al rimborso della tassa regionale di cui all'art. 8.13 ai candidati idonei non assegnatari di borsa di studio non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando;
- d) al premio laurea di cui all'art. 6.2 e al contributo per mobilità internazionale di cui all'art. 12, ad avvenuto accertamento del possesso dei requisiti presso l'Ateneo a chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017.

Per i candidati che si trovano in status di idoneità condizionata (art. 8.4 e 8.6) è previsto il blocco della corresponsione di ogni somma, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

9.2 E' possibile fruire di anticipi di quote delle borse di studio prima della graduatoria definitiva?

No, in quanto solo con l'approvazione delle graduatorie definitive si conosce lo stato di assegnatario o meno di borsa di studio.

9.3 In che modo vengono erogati gli importi della borsa di studio, il rimborso della tassa regionale ed eventuali altri contributi in denaro?

Gli importi vengono accreditati direttamente su c/c bancario o postale indicato dal candidato in sede di domanda di borsa di studio.

Non sono consentiti pagamenti in contanti per quietanza diretta.

Le comunicazioni relative al pagamento di tali somme sono pubblicate sul sito, a mezzo email e comunicate attraverso il fascicolo elettronico di ciascun interessato.

9.4 E' obbligatorio comunicare il codice IBAN?

La comunicazione del codice IBAN non è obbligatoria per partecipare al concorso, ma è condizione necessaria per ottenere il pagamento della borsa di studio e il rimborso della tassa regionale per i candidati idonei. In mancanza di comunicazione il pagamento delle somme è sospeso fino a regolarizzazione.

9.5 Il codice IBAN da trasmettere attraverso il sito www.adisufederico2.it deve essere inserito solo dai partecipanti al Bando di concorso 2016/2017?

No, il codice IBAN va inserito anche dagli studenti beneficiari di anni accademici precedenti che devono ancora ricevere quote di borsa di studio dall'Adisu.

9.6 E' possibile trasmettere il codice IBAN a mezzo fax e/o via e-mail?

No. I candidati sono obbligati a trasmettere l'IBAN utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità online, accessibile dall'area riservata del sito www.adisufederico2.it (Servizi online), effettuando la login con le credenziali ottenute in fase di accreditamento e cliccando alla voce "comunicazione IBAN".

9.7 Per l'accredito della borsa di studio possono essere utilizzati la carta Postepay e il libretto di risparmio postale?

No, nessuno dei due: la carta Postepay non ha codice IBAN, mentre il libretto di risparmio postale, pur avendo associato un codice IBAN, non può ricevere bonifici.

9.8 E' possibile utilizzare il conto corrente di un familiare per ricevere la borsa di studio?

No. Il conto deve essere necessariamente intestato o co-intestato allo studente. In caso contrario la transazione non andrà a buon fine e le somme saranno restituite all'Azienda.

9.9 La comunicazione del codice IBAN deve avvenire nel modulo-domanda online o nella sezione "Comunicazione IBAN"?

La comunicazione del codice IBAN per la partecipazione al concorso 2016/2017 avviene nel modulo-domanda online nella pagina che compare dopo i dati del documento di identità e prima dei dati della carriera universitaria. La sezione esterna "Comunicazione IBAN" è utilizzata per comunicare le coordinate una volta chiusa la sezione online della domanda borse di studio.

9.10 Il codice IBAN comunicato per la partecipazione al concorso 2016/2017 sarà valido anche per eventuali accrediti di somme riferite ad anni precedenti?

Sì, il codice IBAN inserito per il concorso 2016/2017 sarà utilizzato anche per pagamento delle somme degli anni precedenti.

ARTICOLO 10 – SERVIZIO ALLOGGIO

10.1 Quali sono i requisiti per ottenere un posto alloggio?

Per ottenere un posto alloggio occorre possedere i medesimi requisiti di merito e di reddito previsti per le borse di studio, nonché essere nella condizione di studente "fuori sede" di cui all'art. 7 del bando di concorso.

10.2 Qual è la modalità per richiedere un posto alloggio?

La modalità di partecipazione è la medesima per le borse di studio. Occorre indicare nel modulo-domanda online di concorrere anche per il posto alloggio.

I candidati che volessero concorrere per il posto alloggio al fine di anticipare l'immissione in residenza il 01/10/2016 devono concludere la procedura online entro le ore 12:00 del 12/09/2016. La scadenza del 12/09/2016, dunque, non è un termine a pena di esclusione dal concorso, in quanto

dà solo diritto a rientrare nel primo gruppo di candidati che, in caso di possesso dei requisiti e di disponibilità di posto alloggio, saranno immessi in residenza a partire dal 01/10/2016.

10.3 Come avviene l'assegnazione dell'alloggio? E' possibile scegliere la residenza e il tipo di camera?

In occasione della compilazione del modulo-domanda online, il candidato ha facoltà di esprimere la sua preferenza per una delle residenze e per la tipologia di camera (singola o doppia). L'assegnazione avviene in base alla disponibilità di posti nelle varie residenze elencate all'art. 10 del bando di concorso, cercando di rispettare le preferenze espresse nel modulo di domanda online. L'indicazione di una preferenza non equivale a prenotazione della camera.

10.4 Il servizio alloggio è a pagamento per tutti i candidati?

Il servizio alloggio è a pagamento per le seguenti tipologie di ospiti:

- a) candidati idonei beneficiari di borsa di studio;
- b) candidati non idonei, studenti non partecipanti al concorso, studenti che si iscrivono a corsi di laurea inter-ateneo o altri corsi o progetti universitari internazionali ritenuti strategici da parte dell'Università, docenti stranieri, ecc.. Per essi, il costo del servizio è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso, salvo diverse disposizioni da parte dell'Azienda.

Il servizio è, invece, gratuito, per i candidati idonei ma NON beneficiari di borsa di studio.

Ai candidati idonei beneficiari di borsa di studio l'importo corrispondente alle rette del servizio alloggio è detratto automaticamente dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio come da art. 9 del bando di concorso. La detrazione avviene al netto delle rette nel frattempo corrisposte.

Tutti i candidati che ottengono un posto alloggio, a prescindere dalla partecipazione al concorso o dalla loro posizione in graduatoria, sono tenuti a corrispondere la tariffa corrispondente alla camera assegnata fino:

- a) all'approvazione delle graduatorie definitive per i candidati iscritti ad anni successivi che non si trovano in una delle ipotesi di idoneità condizionata di cui agli artt. 8.2 e 8.4;
- b) all'approvazione delle graduatorie assestate per i candidati iscritti ai primi anni e per quelli che si trovano in una delle ipotesi di idoneità condizionata di cui agli artt. 8.2 e 8.4.

Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e assestate in base alla condizione di idoneo beneficiario, idoneo non beneficiario, idoneo in idoneità condizionata o escluso/non partecipante al concorso, si determinano le tariffazioni definitive.

10.5 Quali sono le modalità di pagamento delle rette?

La retta mensile deve essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità previste dal regolamento interno delle Residenze.

ARTICOLO 11 – SERVIZIO RISTORAZIONE

11.1 Il servizio ristorazione è riservato solo ai partecipanti al concorso per borse di studio?

No. La fruizione del servizio ristorazione è aperta a tutti gli studenti dell'Università Federico II, indipendentemente dalla loro partecipazione al presente concorso.

11.2 Qual è la tariffazione del servizio?

In considerazione del fatto che le modalità di accesso al servizio per l'a.a. 2016/2017 sono determinate dall'esito nelle graduatorie definitive e del fatto che il servizio ristorazione per l'a.a. 2016/2017 inizia il 01/11/2016, a partire da tale data e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive tutti i candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima prevista dal Regolamento ristorazione e dall'art. 11 del bando di concorso.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive entra in vigore la tariffazione definitiva prevista dal Regolamento ristorazione e dall'art. 11 del bando di concorso.

ARTICOLO 12 – CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

12.1 Quali requisiti bisogna avere per avere diritto al contributo integrativo per Mobilità internazionale?

Ai fini del riconoscimento del contributo integrativo per mobilità internazionale devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) il candidato deve risultare idoneo assegnatario di borsa di studio nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 del bando di concorso;
- b) il periodo di studio e/o di tirocinio deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi presso l'Ateneo Federico II (art. 10, DPCM 09/04/2001);
- c) il candidato non deve aver fruito dello stesso contributo durante il proprio corso di studi;
- d) il soggiorno all'estero deve essere di durata non superiore a 10 mesi.

12.2 A quanto ammonta il contributo integrativo per Mobilità internazionale?

Per l'anno in corso il contributo mensile è fissato complessivamente in € 500,00. L'Adisu eroga la differenza tra questa somma e il contributo assegnato dall'Università per la borsa per mobilità, in modo che il contributo complessivo tra Università e Adisu sia pari ad € 500,00. Il suddetto contributo viene poi maggiorato di € 100,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese europeo e di € 500,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese extraeuropeo.

12.3 Chi ha già fruito del contributo per mobilità internazionale durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

12.4 Chi fruisce del contributo integrativo per Mobilità internazionale è considerato "fuori sede" per il tempo di permanenza all'estero?

No. I requisiti per essere considerato "fuori sede" sono quelli indicati all'art. 7.1 del Bando.

ARTICOLO 13 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

13.1 Quali sono le conseguenze in caso di autocertificazione falsa o mendace?

Lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia) sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35).

Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita (ex art.10 del D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvederà a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

13.2 E' prevista la rateizzazione delle somme soggette a revoca?

Il rimborso delle somme non spettanti da parte dei candidati dovrà avvenire nei modi e nei termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposite comunicazioni, tenendo presente che gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali, a far data dalla percezione delle singole somme se la restituzione consegue una falsa dichiarazione, a far data dalla domanda dell'Amministrazione negli altri casi (revoca per merito).

Entro i termini previsti per il rimborso della somma dovuta è possibile richiedere la rateizzazione che, in ogni caso, non può superare i 100 mesi, con rata minima di 35,00 euro.

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo da restituire.

Fascia d'importo da rateizzare	Numero di rate mensili	Note
Fino ad un importo di euro 4.800,00	Max 24 rate	L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad € 35,00
Importi da euro 4.801,00 ad euro 10.800,00	Max 36 rate	
Importi da euro 10.801,00 ad euro 20.300,00	Max 58 rate	
Importi superiori a 20.301,00	Max 100 rate	

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali che decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione e vanno calcolati fino al giorno della scadenza della rata stessa.

Il mancato pagamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio alla rateazione e l'importo dovuto, meno quanto già versato, dovrà essere di norma immediatamente pagato in un'unica soluzione.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini l'Amministrazione procederà al recupero giudiziale anche a mezzo Società concessionaria della riscossione (ex art. 27 L. n. 698/1981) oltre eventuali oneri giudiziali.

In caso di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria, lo studente potrà richiedere di restituire le somme liquidate dal Giudice, comprensive dei relativi interessi, in massimo 24 mesi, con rata minima di € 35,00.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

14.1 Quali sono i motivi di esclusione dal concorso?

I motivi di esclusione sono indicati all'art. 14 del Bando di concorso.

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

15.1 Quali sono i casi di decadenza e revoca della borsa di studio?

I casi di decadenza e revoca sono indicati all'art. 15 del Bando di concorso.

15.2 Cosa comporta la revoca del beneficio?

La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi, come da artt. 8.11 e 8.12 del bando di concorso e, pertanto:

- a. la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b. la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c. la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d. la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e. la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f. la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata.